



**COMUNE DI BELLUNO**

Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno  
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252

**SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA**

**Ufficio Urbanistica - Edilizia - SUAP**

Piazza Castello, 14 – 32100 Belluno - edilizia@comune.belluno.it

tel. 0437.913101

PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net

**Ai titolari di autorizzazioni paesaggistiche**

**Ai progettisti di interventi edilizi ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs n. 42/2004 in comune di Belluno**

**OGGETTO: ordine di servizio relativo ai termini di validità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, per effetto delle proroghe previste dal "Decreto del Fare".**

Recentemente è sorta una questione correlata alla possibilità di richiedere la **proroga ad una Autorizzazione Paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, nel luglio 2010** e quindi successivamente alla scadenza del suo termine quinquennale (luglio 2015) di validità.

O se in tal caso, risulta necessaria una nuova richiesta di Autorizzazione Paesaggistica.

In merito alle proroghe temporali, il "*Decreto del Fare*" - D.Lgs. n. 69 del 21.06.2013 convertito in Legge n. 98 del 09.08.2013, in particolare l'art. 30 comma 3, che riporto, stabilisce:

*"3. Salva la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.*

*E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (comma così modificato dall'art. 3-quater, comma 2, legge n. 112 del 2013)."*

Analizzando la formulazione del suddetto testo normativo, emerge che - a differenza dei titoli edilizi prorogati di due anni, per i quali la prima parte del comma precisa: "... *previa comunicazione del soggetto interessato...*" - **per quanto riguarda le autorizzazioni paesaggistiche, di cui all'art. 146 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, si può ragionevolmente ritenere che per diretto effetto della legge, sono state tutte prorogate di tre anni.**

Ciò in quanto trattasi di un singolo capoverso aggiunto al termine del comma 3° dell'art. 30, che non stabilisce e/o formalizza una specifica procedura, né richiama la modalità delle proroghe dei titoli edilizi.

Per tutti gli interventi edilizi e/o opere, rimangono in ogni caso invariati gli obblighi e le relative procedure per le autorizzazioni o i titoli abilitativi.

**La presente deve pertanto intendersi disposizione di servizio interpretativa all'applicazione del 3° comma dell'art. 30 della Legge n. 98 del 09.08.2013.**

Cordialmente.

Il Responsabile  
dell'Ufficio Urbanistica – Edilizia - SUAP  
(p.i. Giuseppe Casagrande)

Belluno, 28 novembre 2015